

AREA RISORSE UMANE UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 240/2010 PER N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI I FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/35 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI (già DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE) FACOLTA' DI MEDICINA E ODONTOIATRIA.

## LA RETTRICE

## VISTI:

- il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni;
- il D.L. 21.04.1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.1995, n. 236, ed in particolare l'art. 9;
- la delibera del Senato Accademico del 19.10.2000 con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'a.a. 2000/2001 le prese di servizio dei Professori Ordinari ed Associati possano avvenire il 1º novembre o il 1º marzo;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa»;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;
- il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza";
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota MIUR prot. n. 11588 del 06.10.2017, con la quale si ricorda che gli atenei devono attenersi
  al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
  Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre
  2010, n. 240;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il D.R. n. 1820/2019 del 13.06.2019 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia che ha abrogato e sostituito il Regolamento emanato con D.R. n. 2576/2017;



- la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.432/18 del 04.12.2018, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l'eventuale integrazione della Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/18 del 18.12.2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2019;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/18 del 18.12.2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
- la delibera del Senato Accademico n. 24/19 del 22.01.2019, con la quale sono stati confermati
  per la ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente per l'anno 2019 i criteri
  di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei
  parametri didattici relativi al Dipartimento di Scienze della Terra, assoggettati a norme specifiche;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17/19 del 29.01.2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse residue derivanti da procedure concorsuali concluse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente, nonché quelle ricomprese nella disponibilità del Rettore di cui alla delibera n. 213/18 del 05.06.2018;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/19 del 02.04.2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
- le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l'attribuzione delle risorse relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
- il D.R. n. 1939/2019 del 27.06.2019 con il quale, a decorrere dal 01.11.2019, è stato istituito il nuovo "Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari" nel quale sono confluiti, dalla medesima data, il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche e il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche, entrambi disattivati dalla medesima data;
- il D.R. n. 2938/2019 del 03.10.2019, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 83 del 18.10.2019, con il quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 06/D4 Settore Scientifico Disciplinare MED/35 presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche Facoltà di Medicina e Odontoiatria;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, e in particolare l'art. 1, comma 1, lett. m) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione dal 08.03.2020 al 03.04.2020 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 e, in particolare l'art. 1, comma 1, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all'intero territorio nazionale dal 10.03.2020 al 03.04.2020 la disposizione di cui all'art. 1, lett. m) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in base al quale sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;



- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare l'art. 87, comma 5, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, e dunque fino al 16.05.2020, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e l'art. 103, comma 1, in base al quale, per le medesime finalità, « Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati»;
- la nota dell'Area Risorse Umane prot. n. 23942 del 20.03.2020 con la quale sono stati comunicati alle Strutture i succitati provvedimenti normativi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono stati comunicati alle Strutture i succitati provvedimenti normativi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- la nota dell'Area Risorse Umane prot. n. 25602 del 30.03.2020 con la quale, a seguito di interlocuzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato aggiornato, parzialmente modificato e integrato il contenuto della nota prot. n. 23942 del 20.03.2020 ed è stato indicato alle Strutture che le succitate disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che "al fine del computo dei termini procedimentali ed endoprocedimentali di tutte le procedure, comprese quelle per il conferimento di assegni di ricerca e per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, di collaborazione e analoghi (ivi inclusi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e per la proposizione delle istanze di ricusazione), occorre applicare la disposizione di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020, in base al quale «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»".
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare l'art. 4, in base al quale «La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure»;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e, in particolare, l'art. 37, comma 1, in base al quale «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020»;
- il comunicato pubblicato in data 09.04.2020 sul sito web istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale non sono menzionate le procedure concorsuali tra i procedimenti amministrativi soggetti alla proroga della sospensione dei termini disposta dall'art. 37 del decretolegge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q) che ha confermato per le procedure concorsuali pubbliche la vigenza delle disposizioni previste dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;



- la nota a firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale prot. n. 30092 del 20.04.2020, con la quale, alla luce delle disposizioni introdotte dai decreti-legge 8 aprile 2020, nn. 22 e 23, sono state aggiornate le indicazioni fornite con le note dell'Area Risorse Umane prot. nn. 23942 del 20.03.2020 e 25602 del 30.03.2020, al fine di adeguare l'interpretazione delle precedenti disposizioni, formulata nell'immediatezza della loro adozione, alla luce di quanto disposto dai provvedimenti successivi, nonché di fornire alle Strutture dell'Ateneo e alle Commissioni giudicatrici istruzioni vincolanti per l'utile svolgimento di tutte le procedure concorsuali e, in particolare, è stato indicato che le succitate disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che «lo svolgimento delle prove concorsuali [delle procedure per l'accesso al pubblico impiego] è consentito nei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari, ovvero in modalità telematica, altrimenti è sospeso fino al 16.05.2020 (ovvero fino al diverso termine che sarà stabilito dalla legge di conversione del predetto decreto e/o da successivi provvedimenti normativi)» e che «i termini procedimentali relativi a tutte le procedure concorsuali non siano più ulteriormente assoggettati ope legis alla sospensione prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020, prorogata dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020 fino al 15.05.2020» ed è stato altresì disposto che «a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito web di Ateneo, per tutte le procedure concorsuali gestite dagli Uffici centrali e dalle altre Strutture di questo Ateneo ricominciano a decorrere i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi pendenti alla data del 23.02.2020 ed iniziano a decorrere i termini delle medesime procedure, la cui decorrenza avrebbe dovuto iniziare successivamente a tale data»;
- il D.R. n. 1563/2020 del 16.06.2020 con il quale è stata disposta la non approvazione degli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 06/D4 Settore Scientifico Disciplinare MED/35 bandita con D.R. n. 2938/2019 del 03.10.2019 ed è stato altresì assegnato alla medesima Commissione il termine di trenta giorni per l'indicazione di un altro candidato selezionato per il prosieguo della procedura;
- il D.R. n. 2436/2020 del 02.10.2020, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di chiamata suindicata, ove è stato dichiarato vincitore il Prof. Giovanni PELLACANI;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari del 29.10.2020 con cui è stata approvata la proposta di chiamata del Prof. Giovanni PELLACANI in qualità di Professore di I Fascia;
- la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 03.11.2020 con cui è stato espresso parere favorevole alla proposta di chiamata del Prof. Giovanni PELLACANI in qualità di Professore di I Fascia effettuata dal Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/20 del 03.12.2020 che, in base alla normativa prevista dalla Legge 30.12.2010 n. 240, ha approvato la proposta di chiamata da parte del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari del Prof. Giovanni PELLACANI;
- la delibera del 17.12.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha fissato l'ulteriore data del 04 gennaio 2021 per la presa di servizio dei vincitori delle procedure selettive indette ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art.18, comma 4, della Legge n. 240/2010;

## **CONSIDERATO:**

- che il Prof. Giovanni PELLACANI ha svolto il previsto seminario;
- che il suddetto docente è attualmente Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;



## **DECRETA:**

A decorrere dal 04 gennaio 2021 il Prof. **Giovanni PELLACANI** - nato a Modena (MO) il 18.11.1970 - è trasferito dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia presso questa Università in qualità di Professore di I fascia.

La struttura di afferenza è il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari - Facoltà di Medicina e Odontoiatria.

Dalla stessa data il docente sarà inquadrato nel Settore scientifico-disciplinare MED/35 - Settore Concorsuale 06/D4 - conservando il trattamento economico in godimento al 03 gennaio 2021.

Con successivo provvedimento saranno definite le relative spettanze economiche ed il regime d'impegno.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

f.to digitalmente LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.